COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO

Provincia di Novara

Verbale n. 10del 21.11.2011

Oggetto: Acquisizione aree al patrimonio indisponibile del Comune in applicazione dell'art. 42 bis del TU in materia di espropriazione per pubblica utilità- Cimitero in frazione di Glisente - Accordo transattivo.

Il Sottoscritto Maurizio Delfino, revisore dei conti dell'ente, nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 45 del 28.11.2011;

Preso atto che:

- il Comune di Castelletto Sopra Ticino, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 21.10.1993, approvava il progetto esecutivo dell'ampliamento del cimitero della frazione di Glisente – 1° lotto e contestualmente adottava la relativa variante al P.R.G.C. vigente;
- il progetto di cui sopra prevedeva l'acquisizione delle aree su cui realizzare le opere, come da piano particellare d'esproprio approvato, come di seguito individuate: proprietà Sig. FORESTIERI Nicola – foglio 7 mappale 77 per una superficie di 1167 mq. Proprietà Sig.ra PARACCHINI Emma – foglio 7 mappale 231 per una superficie di 45 mq.
- sempre con la deliberazione sopra richiamata veniva approvata perizia asseverata di stima, con la quale venivano stabilite le seguenti indennità di esproprio: £ 11.226.540 per la porzione del mappale 77 £ 461.280 per la porzione del mappale 231;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 27.02.1995 si è provveduto alla riapprovazione del progetto esecutivo approvato;

- i predetti terreni sono stati oggetto di procedura espropriativa, da parte del Comune di Castelletto Sopra Ticino e con decreto Sindacale, datato 29.03.1995, è stata disposta l'occupazione d'urgenza delle aree;
- in data 28.04.1995 è stato redatto Verbale di Stato di Consistenza degli immobili e Verbale di immissione nel possesso delle aree a seguito dei quali è seguita la realizzazione dei lavori, ma non ha fatto seguito l'emissione del decreto di esproprio;
- le aree oggetto di occupazione sono state oggetto di frazionamento, a seguito di affidamento di apposito incarico professionale come dal deliberazione della Giunta Comunale n. 334 del 23.05.1995;
- che i terreni di cui trattasi, nello stato di fatto in cui attualmente si trovano, risultano irreversibilmente modificati a seguito della realizzazione dell'ampliamento del Cimitero Comunale frazione di Glisente, e sono tutt'ora utilizzati per scopi di interesse pubblico;

Considerato che

- si rende necessario procedere alla definizione delle pratiche di acquisizione delle aree;
- al fine di evitare ogni contenzioso l'ente intende definire in via transattiva la controversia con i soggetti proprietari dei terreni;

Visto i termini degli accordi tra il Comune di Castelletto Sopra Ticino e le signore GRANDI Laura e FANCHINI Ada, in relazione alle procedure espropriative delle aree di loro proprietà interessate dai lavori di "ampliamento del cimitero della frazione di Glisente – 1° lotto";

Evidenziato che

- alle signore Grandi Laura e Fanchini Ada, proprietarie degli immobili, sono dovute rispettivamente le somme di € 14.504,00 e di € 496,59 determinate ed accettate dalle parti quale indennizzo per l'acquisizione delle aree;
- occorre apportare contestualmente la variazione al bilancio di previsione 2014, prevedendo la maggiore spesa di €15.000,59 all'intervento 2.10.05.02 e la maggiore entrata dello stesso importo derivante dall'applicazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione non vincolato;

Richiamate alcune delle norme del codice civile dettate in materia di transazione:

- **Art. 1965 c.c**. "La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti";
- **Art. 1966:** "Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite. La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disciplina delle parti".
- **Art 1967**: "La transazione deve essere provata per iscritto, fermo il disposto del n. 12 dell'articolo 1350".

Visto

- l'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dal n. 1) della lettera o) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, il quale dispone: L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
  a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
  b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
     1) strumenti di programmazione economico-finanziaria;
     2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio;
     3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni;
     4) proposte di ricorso all'indebitamento;
     5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia;
     6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;
     7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali
- il successivo comma 1-bis, aggiunto dal n. 2) della lettera o) del comma 1 dell'art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 prevede che "Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle

previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione";

Rilevato che

- i limiti del ricorso alla transazione da parte degli enti pubblici sono quelli propri di ogni soggetto dell'ordinamento giuridico, e cioè la legittimazione soggettiva e la disponibilità dell'oggetto, e quelli specifici di diritto pubblico, e cioè la natura del rapporto tra privati e pubblica amministrazione;
- nell'esercizio dei propri poteri pubblicistici, l'attività degli enti territoriali è finalizzata alla cura concreta di interessi pubblici e quindi alla migliore cura dell'interesse intestato all'ente. Pertanto, i negozi giuridici conclusi con i privati non possono condizionare l'esercizio del potere dell'Amministrazione pubblica sia rispetto alla miglior cura dell'interesse concreto della comunità amministrata, sia rispetto alla tutela delle posizioni soggettive di terzi, secondo il principio di imparzialità dell'azione amministrativa;
- la scelta se proseguire un giudizio o addivenire ad una transazione e la concreta delimitazione dell'oggetto della stessa spetta all'Amministrazione nell'ambito dello svolgimento della ordinaria attività amministrativa ma nei limiti della rispondenza delle stesse a criteri di **razionalità, congruità e prudente apprezzamento**, ai quali deve ispirarsi l'azione amministrativa;
- uno degli elementi che l'ente deve considerare è sicuramente la convenienza economica della transazione in relazione all'incertezza, anche di un eventuale giudizio, intesa quest'ultima in senso relativo, da valutarsi in relazione alla **natura delle pretese,** alla **congruità ed effettività della spesa** (anche attraverso apposita relazione tecnica degli uffici comunali), al **nesso causale**;

Pertanto, l'organo di revisione, sulla base di quanto sopra evidenziato e in base alla documentazione fornita dall'ente,

ESPRIME

Per quanto di propria competenza, parere favorevole alla definizione dell'accordo transattivo tra Comune di Castelletto Sopra Ticino e le signore GRANDI Laura e FANCHINI Ada, in relazione alle procedure espropriative delle aree di loro proprietà interessate dai lavori di "ampliamento del cimitero della frazione di Glisente – 1° lotto.

Il Revisore dei Conti

Maurizio DELFINO